

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo - Proroga per il 2017

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 45 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha previsto l'innalzamento, per l'anno 2017, delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina:

- in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8%;
- mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In attuazione di tale disposizione, il DM 27.1.2017, pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2017 n. 64, ha prorogato per l'anno 2017 l'aumento delle percentuali di compensazione IVA stabilito, per il 2016, dal DM 26.1.2016 per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Pertanto, anche per il 2017, tali percentuali sono fissate, rispettivamente al 7,65% e al 7,95%.

La misura ha lo scopo di agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli, al fine di aumentare l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate.

Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Si ricorda che l'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, laddove effettuate da produttori agricoli.

Nell'ambito di tale regime l'imposta relativa alle suddette cessioni può essere detratta in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, così come previste dai relativi decreti ministeriali (DM 12.5.92, DM 30.12.97 e DM 23.12.2005, cui si aggiungono le disposizioni del DM 26.1.2016, come modificato dal DM 27.1.2017).

L'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti. L'ammontare della detrazione, invece, è calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite (fanno eccezione i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).

In base a tale meccanismo, quanto più sono elevate le percentuali di compensazione, e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.

Produttori agricoli esonerati e conferimenti nei confronti delle cooperative

In alcuni casi, le percentuali di compensazione non sono utilizzate per determinare l'ammontare forfetario della detrazione IVA, bensì per determinare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Si tratta:

- delle cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- dei conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

Infatti, i produttori agricoli che, in presenza dei requisiti, si avvalgono dello speciale regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 applicano l'imposta in misura pari alle percentuali di compensazione corrispondenti ai prodotti ceduti.

In tal caso, tuttavia, l'obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti, per cui è onere di questi ultimi emettere autofattura indicandovi la relativa imposta, determinata in base alle percentuali di compensazione.

Analogamente, per il conferimento di prodotti agricoli effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, non si applicano le normali aliquote proprie dei prodotti ceduti, bensì le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Ciò, tuttavia, a condizione che entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72.

Se uno dei due soggetti coinvolti opera in regime ordinario, l'IVA sul conferimento deve essere determinata applicando l'aliquota ordinariamente prevista.

2 CESSIONI DI BOVINI E SUINI

L'art. 1 co. 45 della L. 232/2016 ha previsto la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina:

- rispettivamente, fino al 7,7% e all'8%;
- limitatamente all'anno 2017.

A regime, tali percentuali sono fissate nella misura del 7% per i bovini (DM 30.12.97) e nella misura del 7,3% per i suini (DM 23.12.2005).

Per effetto del DM 26.1.2016, le stesse sono state innalzate di 0,65 punti percentuali per l'anno 2016.

Ora, in attuazione della previsione della legge di bilancio 2017, il DM 27.1.2017, modificando l'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016, proroga al 2017 le percentuali di compensazione già fissate per il 2016.

Pertanto, anche per l'anno 2017, le percentuali di compensazione sono stabilite nella misura del:

- 7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo);
- 7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge di bilancio 2017, non è stato infatti previsto un ulteriore incremento delle stesse, fino al limite massimo possibile del 7,7% e dell'8%.

Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.

3 DECORRENZA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 27.1.2017, la proroga dell'aumento delle percentuali di compensazione IVA ha efficacia dall'1.1.2017.

Pertanto, le stesse percentuali sono applicabili alle cessioni di bovini e suini effettuate a partire da tale data e fino al 31.12.2017. A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato sulla base delle regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

Si ricorda, tuttavia, che per i conferimenti di prodotti agricoli dai soci alle cooperative e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata.

4 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Nonostante l'efficacia delle disposizioni di cui al DM 27.1.2017 decorra dall'1.1.2017, occorre considerare che il decreto in argomento è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto in data 17.3.2017.

Pertanto, è possibile che alcuni produttori agricoli abbiano effettuato le liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017 (con scadenza, rispettivamente, al 16.2.2017 e al 16.3.2017) applicando, ai fini della detrazione, percentuali di compensazione minori rispetto a

quelle del 7,65% e del 7,95% successivamente definite dal DM 27.1.2017. Tali soggetti potranno recuperare la differenza fra l'imposta versata e l'imposta dovuta nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018).

I soggetti che, invece, avessero già applicato nelle liquidazioni IVA mensili relative ai periodi di gennaio e febbraio 2017 le percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%, analogamente al 2016, poi confermate dal DM 27.1.2017, non potranno essere soggetti a sanzioni, stante l'efficacia retroattiva dall'1.1.2017 del suddetto DM.